

COMUNE DI FIORANO MODENESE
Provincia di Modena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI

Approvato con delibera C.C. n. 4 del 02/02/2006

Modificato con delibera C.C. n. 6 del 07/03/2013

Modificato con delibera C.C. n. 15 del 10/03/2016

Modificato con delibera C.C. n. 3 del 26/01/2023

INDICE GENERALE

TITOLO I-DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Ambito di applicazione del regolamento
- Articolo 2 Definizione di centro abitato

TITOLO II-DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI

CAPO 1-NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

- Articolo 3 Collocazione vietata
- Articolo 4 Collocazione fuori dal centro abitato
- Articolo 5 Collocazione in centro abitato
- Articolo 6 Dimensioni massime
- Articolo 7 Caratteristiche comuni dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari
- Articolo 8 Esclusione
- Articolo 9 Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi
- Articolo 10 Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

CAPO 2-CLASSIFICAZIONE, DEFINIZIONE E NORME SPECIFICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI

- Articolo 11 Insegne di esercizio
- Articolo 11bis Totem
- Articolo 12 Cartello pubblicitario
- Articolo 13 Manifesto e impianti di affissioni
- Articolo 14 Striscione, locandina, stendardo e bandiera
- Articolo 15 Segno orizzontale reclamistico
- Articolo 16 Targhe di esercizio e pubblicitarie
- Articolo 17 Bacheche
- Articolo 18 Tende
- Articolo 19 Impianto a messaggio variabile
- Articolo 20 Impianto di insegne o targhe coordinate
- Articolo 21 Pubblicità sui veicoli
- Articolo 22 Pubblicità fonica
- Articolo 23 Preinsegne
- Articolo 24 Impianti pubblicitari di servizio
- Articolo 25 Cartelli pubblicitari temporanei
- Articolo 26 Pubblicità nei cantieri edili

TITOLO III-PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- Articolo 27 Norme generali sull'autorizzazione
- Articolo 28 Presentazione della domanda al Comune
- Articolo 29 Casi particolari
- Articolo 30 Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione
- Articolo 31 Interventi di sostituzione e modifica

- Articolo 32 Termine di validità dell'autorizzazione
- Articolo 33 Rinnovo dell'autorizzazione
- Articolo 34 Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Articolo 35 Decadenza dell'autorizzazione
- Articolo 36 Pubblicità difforme a leggi e regolamenti

TITOLO IV-NORME SPECIALI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI IN OCCASIONE DI EVENTI O MANIFESTAZIONI SVOLTE IN COLLABORAZIONE E/O CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- Articolo 37 Periodo e zone di esposizione
- Articolo 38 Titolare dell'autorizzazione
- Articolo 39 Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

TITOLO V-NORME SPECIALI PER L'ISTALLAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DESTINATI ALL'AFFISSIONE DEI MANIFESTI DI MISURA M.6 X M.3

- Articolo 40 Posizionamento degli impianti
- Articolo 41 Gestione degli impianti

TITOLO VI-VIGILANZA E SANZIONI

- Articolo 42 Vigilanza
- Articolo 43 Sanzioni amministrative

TITOLO VII-DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 44 Norma transitoria
- Articolo 45 Entrata in vigore del regolamento

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Ambito di applicazione del regolamento

1. Le norme del presente regolamento riguardano i mezzi pubblicitari, come di seguito definiti, collocati nel territorio comunale su aree pubbliche o di uso pubblico e su aree private lungo le strade o in vista di esse, sulla base del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché del Decreto Legislativo dei 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2 Definizione di Centro Abitato

1. Ai soli fini del presente regolamento per strade fuori dal centro abitato si intendono quelle classificate extraurbane in base alla delibera di giunta n..... del e successive modifiche ed integrazioni, strade all'interno del centro abitato tutte le restanti.

TITOLO II

DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI

CAPO I NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

Articolo 3 - Collocazione vietata

1. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle targhe e delle bacheche, è vietato, fuori ed entro i centri abitati, nei seguenti punti:
 2. a) lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi
 3. b) sulle isole di traffico delle intersezione canalizzate;
 4. c) in corrispondenza delle intersezioni;
 5. d) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 6. e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
 7. f) sui ponti e sottoponti;
 8. g) sui cavalcavia e loro rampe
 9. h) sulle cunette
 - i) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalazione, ad eccezione dei centri abitati, dove questa disposizione non si applica alle transenne parapetonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni;
 - l) sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali
 - m) lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico.
 - n) nelle fasce di rispetto di torrenti e corsi d'acqua.
2. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.

3. La collocazione degli impianti fissi per le affissioni, è sempre vietata sulle aree private.
4. La collocazione di insegne pubblicitarie è vietata sui parapetti di balconi, sulle facciate e dentro le luci delle finestre, ad eccezione delle insegne di esercizio.

Articolo 4- Collocazione fuori dal centro abitato

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi di pubblicità fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto dal successivo art. 5, 2° comma, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime espresse in metri:

- a) 3 dal limite della carreggiata;
- b) 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 150 prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 dopo i segnali di indicazione;
- g) 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- h) 250 prima delle intersezioni e 200 metri dopo;
- i) 200 dagli imbocchi delle gallerie;

2. Le norme di cui al precedente comma 1, e quella di cui all'art. 3, 1° comma, limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3 metri dal limite della sede stradale, purché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1° comma, del Codice della Strada.

3. Le distanze indicate al 1° comma, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3 metri dal limite della carreggiata.

Articolo 5 - Collocazione in centro abitato

1. La collocazione dei cartelli e di tutti gli altri mezzi pubblicitari, entro i centri abitati e lungo le strade extraurbane con un limite di velocità non transitorio di 50 km/h, salvo quanto previsto dagli art. 9 e 31 e dal comma successivo del presente articolo, può essere autorizzato ai sensi dell'art. 51, comma 3, del regolamento codice della strada e nel rispetto delle seguenti distanze minime espresse in metri:

- a) 50 m dai segnali stradali e dalle intersezioni, lungo strade urbane di scorrimento e di quartiere
- b) 2 m dal limite della carreggiata.
- c) 25 m da altri cartelli o mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo segnali stradali di pericolo o prescrizione, impianti semaforici e intersezioni
- c) 2. Queste distanze sono ridotte sulle strade di tipo E) ed F), di cui all'art. 2 dei D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, come di seguito indicato:
 - d) a) 30 m prima delle intersezioni e degli impianti semaforici
 - e) b) 20 m. dopo le intersezioni e gli impianti semaforici
 - f) c) 10 m da cartelli o mezzi pubblicitari e dai segnali
 - g) d) 2 m dal limite della carreggiata, nel rispetto comunque dell'art. 20 del codice della strada se esiste il marciapiede o pista ciclabile
 - h) Gli impianti in serie sono consentiti a condizione che non limitino la visibilità, nel rispetto delle prescrizioni sopra elencate.

2. Le norme di cui al precedente comma 1, e quella di cui all'art.3, 1° comma, limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza o in allineamento a fabbricati, filari di alberi e recinzioni o comunque ad una distanza

non inferiore a 2 metri dal limite della carreggiata purché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1° comma, del Codice della Strada.

Articolo 6 - Dimensioni massime

1. Fuori dal centro abitato i mezzi pubblicitari ad esclusione delle insegne di esercizio non devono superare la superficie di mq 6.
2. Nel Centro Abitato la dimensione massima autorizzabile è pari a mq. 18.

Articolo 7 - Caratteristiche comuni dei cartelli, delle insegne d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento; saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione.
4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, la quale in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, soprattutto del colore rosso, e dei loro abbinamenti, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, soprattutto in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.
5. La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico
6. I mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo.
7. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.
8. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, deve essere in ogni suo punto, a quota superiore di mt. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.
9. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo.
10. E' vietata l'installazione di impianti pubblicitari che non contengano messaggi pubblicitari

Articolo 8- Esclusione

1. I mezzi di pubblicità collocati su aree pubbliche o di uso pubblico non visibili dalla strada non sono assoggettati alle limitazioni previste dal presente Capo.

Articolo 9 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, per luce propria o luce indiretta oltre al rispetto dei requisiti indicati dal precedente articolo, non possono avere né luce intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi

- abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli.
2. E' vietata la collocazione di cartelli e altri mezzi a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità inferiore a 5 minuti in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.
 3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.
 4. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.

Articolo 10- Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio enelle aree di parcheggio

1. Sulle strade di tipo A e B, come definite dall'art. 2 del d.lgs. 285/92, la superficie complessiva dei cartelli e mezzi pubblicitari non deve superare il 3% delle aree occupate dalle stazioni e dalle aree medesime, mentre sulle strade di tipo C e F la superficie non può superare il 8%.
2. Nelle aree di parcheggio è ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari attinenti servizi presenti nell'area entro il limite di mq 2 per ogni servizio prestato.

CAPO II CLASSIFICAZIONE, DEFINIZIONE E NORME SPECIFICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 11 - Insegne di esercizio

1. E' da considerarsi insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.
3. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.
4. Le insegne di esercizio si classificano secondo la loro collocazione in:
 - a) bandiera orizzontale (in oggetto da una costruzione);
 - b) bandiera verticale (in oggetto da una costruzione);
 - c) frontali;
 - d) a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali;
 - e) su palina (insegna collocata su supporto proprio).
5. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie collocate in centro abitato sono le seguenti:
 - per quelle individuate ai precedenti punti a), b), c) ed e), collocate parallelamente all'asse della carreggiata,
 - 10 mq e non collocate parallelamente all'asse della carreggiata, 1 mq;
 - per quelle individuate al precedente punto d), 20 mq.
6. Le dimensioni massime delle insegne di esercizio poste fuori dai centri abitati collocate parallelamente all'asse della carreggiata o in aderenza ai fabbricati

destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali possono raggiungere i 20 mq. Nel caso la facciata dell'edificio in cui ha sede l'attività superi i 100 mq la superficie dell'insegna può essere aumentata in misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq fino ad un massimo di 50 mq.

7. Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.
8. Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e piste ciclabili, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia rispettivamente uguale o superiore a mt. 3,00 e 4,70.
9. La distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto ml 1,20, sempre nel rispetto dei 30 cm dal ciglio del marciapiede e dal bordo esterno della banchina.
10. Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso solamente nei casi in cui le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta non lo consentano, senza superare i limiti della proiezione verticale della apertura del vano. Devono, inoltre, avere una sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro di cm 15 ed essere contenute all'interno della proiezione verticale del vano stesso.
11. In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale possono essere installate insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, a tetto o su pensilina, intese come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio.
12. Le insegne montate su supporto proprio o su palina se collocate su area privata devono rispettare un'altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore a ml 6,00; se aggettanti su suolo pubblico devono rispettare le condizioni indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo.
13. È vietata l'installazione di insegne sui parapetti e sotto ai balconi, dentro le luci delle finestre e nelle arcate frontali e di testa dei portici.

Articolo 11 bis - Totem

Si definisce Totem il manufatto tridimensionale infisso al suolo, monofacciale o bifacciale, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari.

Il Totem può essere installato esclusivamente:

- nel centro abitato del comune;
- in area privata urbanisticamente classificata come Ambiti specializzati per attività produttive, di pertinenza della sede di attività terziarie, commerciali, produttive.

Caratteristiche dei Totem:

- può essere luminoso, non luminoso o illuminato;
- può avere altezza da terra massima pari a ml 6.00 misurata dalla quota di terreno al bordo superiore, nel rispetto della disposizione dell'art. 6 comma 2;
- deve avere le strutture di sostegno e di fondazione calcolate per resistere alla spinta del vento e al ribaltamento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di impianto pubblicitario Totem è subordinata al rispetto delle disposizioni normative e procedurali in materia strutturale e sismica.

Articolo 12 - Cartello pubblicitario

1. Si definisce cartello pubblicitario quel manufatto mono o bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi ad esclusione delle affissioni. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
2. La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato), o sull'esistente (cartello a parete).

Articolo 13 Manifesto e impianti di affissione

1. Si considera manifesto l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
2. L'affissione di manifesti è vietata in ogni luogo al di fuori degli spazi preordinati, è consentita solo su appositi supporti; è vietata l'affissione diretta sui muri.

Articolo 14 - Striscione, locandina, stendardo e bandiera

1. Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazione e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali. Su tali mezzi, oltre al titolo, luogo e periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, è consentito apporre il marchio e la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.
2. L'esposizione è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltre che durante la settimana precedente e alle 24 ore successive allo stesso.
3. Le locandine possono essere distribuite esclusivamente all'interno dei pubblici esercizi e negozi.
4. Le distanze dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari sono così ridotte:
 - a) Fuori centro abitato: m 50;
 - b) Centro Abitato: m 5.
5. Gli striscioni e gli stendardi non possono avere altezza superiore a m 1,0 e devono essere ancorati agli edifici o altri sostegni, previa apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 27 di cui al presente regolamento.
6. Il bordo inferiore di striscioni, stendardi posizionati al di sopra della carreggiata stradale deve risultare sempre superiore a m 5,10 rispetto al piano stradale.
- 7 Gli striscioni dovranno essere collocati negli appositi punti di ancoraggio previsti sul territorio e prescritti nell'autorizzazione.

Articolo 15 Segno orizzontale reclamistico

1. E' da considerare segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
2. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree di uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di

manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e alle 24 ore precedenti e successive, gli stessi devono essere rimossi a cura del titolare dell'autorizzazione.

3. Per essi si applicano solo le distanze previste per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri abitati unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
4. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Articolo 16 Targhe di esercizio e pubblicitarie

1. Targa di esercizio: si intende la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di voluminosità propria; le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm 50 x 25 ad eccezione di quanto previsto nel successivo Titolo III.

2. Targa pubblicitaria: è definita come la targa di esercizio, se ne discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività, o dalle relative pertinenze accessorie; le targhe pubblicitarie possono avere dimensioni massime di cm 50 x 25. Sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.

Articolo 17 Bacheche

1. Per bacheche si intendono vetrinette con frontale apribile, o a giorno, installate a muro o collocate a terra su supporto proprio, destinate alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie; nonché all'esposizione di menu, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi.

2. La sporgenza massima delle bacheche, ove consentite a muro, non deve essere superiore a cm. 5 dal filo esterno della muratura.

Articolo 18 Tende

1. Tende: si intendono i manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi che contengono messaggi pubblicitari.

2. Le tende di cui al comma 1 a protezione di mostre, vetrine ed accessi pedonali dovranno osservare un'altezza minima dalla quota del marciapiede di mt. 2,20, a condizione che ciò non arrechi disturbo alla visibilità ed una sporgenza inferiore di almeno cm 30 rispetto alla larghezza del marciapiede e comunque non superiore a mt. 2.

3. Le tende possono essere collocate in deroga alle distanze minime previste dal presente regolamento nel caso in cui non riportino alcun tipo di messaggio pubblicitario o riportino soltanto l'insegna di esercizio e siano disposte parallelamente all'asse della carreggiata.

4. Negli altri casi seguono le disposizioni generali previste per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari.

5. Non dovranno comunque contrastare con quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti.

Articolo 19 Impianto a messaggio variabile

1. Impianto a messaggio variabile viene definito qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili.
2. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione massima di 18 mq, all'interno dei centri abitati e di 6 mq. Fuori dai centri abitati.
3. Valgono comunque le disposizioni di cui all'art. 10 comma 2.

Articolo 20 - Impianto di insegne o targhe coordinate

1. Per impianto di insegne o targhe coordinate si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne (più di tre) o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di 6 mq.

Articolo 21 Pubblicità sui veicoli

1. E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli, anche in aree private da cui i veicoli siano visibili dalla strada, di cui agli artt. 54, comma 1 lettera g) e 56, comma 2 lettera d) del d.lgs. 285/92 e art. 203, comma 2 lettera q) e 204, comma 2 lettera q) del d.p.r. n. 495/92. Su detti veicoli in sosta, la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.
2. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice della strada.
3. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare.

Articolo 22 Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica deve essere preventivamente autorizzata dal comune. Con riferimento all'art. 15 comma 5 D. Lgs. 507/93, per ciascun punto di pubblicità, si intende il centro da cui vengono trasmessi gli annunci pubblicitari, anche se diramati contemporaneamente da più apparecchi pubblicitari.
2. La pubblicità fonica è vietata: a meno di 50 mt da strutture sanitarie e assimilate, da luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, da strutture cimiteriali e luoghi di culto.
3. E' consentito effettuarla nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00
4. Le autorizzazioni per la pubblicità fonica possono avere una validità massima di un anno.
5. Devono inoltre essere osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.
6. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

Articolo 23 Preinsegne

1. Preinsegna è definita una scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicità direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della stessa e, comunque, nel raggio massimo di 3 Km. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.

2. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni di 1,25 m x 0,25 m debbono essere realizzate con caratteri di stampa identici a quelli utilizzati per i segnali di indicazioni delle località non sono ammessi caratteri o loghi diversi fatta eccezione per i simboli relativi ad alberghi, ristoranti e bar i colori sono previsti fondo nero e caratteri gialli per tutte le attività fatta eccezione per alberghi ristoranti e bar che saranno fondo bianco e scritta nera.

2 bis. E' ammessa l'apposizione del logo, anche a colori, per tutte le associazioni di volontariato e no profit riconosciute con valenza e diffusione a livello nazionale; è altresì ammessa l'apposizione del logo, anche a colori, per tutti gli Enti Pubblici.

3. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 12 preinsegne per ogni senso di marcia.

4. Le preinsegne debbono riferirsi esclusivamente solo ad aziende insediate sul territorio comunale.

5. Le preinsegne sono autorizzate realizzate ed installate a seguito di apposita istanza all'Amministrazione Comunale a spese del richiedente.

Articolo 24 Impianti pubblicitari di servizio

1. E' definito impianto pubblicitario di servizio, qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (quali paline, pensiline per fermata autobus, transenne parapetonali, cestini per rifiuti, panchine, orologi e simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che indiretta.

2. La collocazione di impianti pubblicitari di servizio lungo i percorsi pedonali deve sempre garantire un passaggio libero conforme a quanto stabilito dal codice della strada e alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche di cui alle leggi n. 13 del 9/1/89 e n. 104 del 5/2/92 e relativo regolamento di attuazione.

Articolo 25 Cartelli pubblicitari temporanei

1. Cartelli pubblicitari mobili riferiti a manifestazioni, spettacoli (anche circensi) ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico, devono essere autorizzati dal Comune sulla base delle modalità procedurali indicate dal successivo Titolo IV, sia se da collocarsi su suolo pubblico che su suolo privato.

2. La domanda deve essere presentata almeno 15 giorni prima dal richiedente e, se presentata da Enti, associazioni sindacali, partiti politici, consorzi, associazioni religiose, sportive, culturali, ecc ... o da persone giuridiche, dal responsabile o rappresentate di queste ultime. Per il Comune provvede il Dirigente interessato con comunicazione.

3. E' consentita l'esposizione massima di n. (15) cartelli per manifestazione; questi non possono superare le dimensioni di mt 0.70 x 1.00 salvo debita autorizzazione in caso di motivate esigenze.

4. La collocazione di tali cartelli è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dell'iniziativa cui si riferisce oltre che i 10 giorni precedenti e le 48 ore successive.

5. I cartelli esposti su cavalletti relativi a messaggi pubblicitari riferiti all'attività della sede di esercizio sono autorizzati esclusivamente nelle aree cortilive private dell'esercizio stesso, tenendo comunque conto degli appositi ancoraggi per la sicurezza.

6. Per le attività dei teatri e musei, statali o comunali, per le attività culturali e sportive in generale, e per le mostre che si svolgono all'interno degli edifici comunali è consentita la installazione di strutture tipo "sandwich" bifacciali e vetrinette o simili posate direttamente al suolo. Tale disposizione si applica anche nelle zone di cui al Titolo III.

7. E' vietata su tutto il territorio comunale l'esposizione di cartelli che rechino pubblicità di natura commerciale, al di fuori degli appositi spazi predisposti.

Articolo 26 - Pubblicità nei cantieri edili

1. Sulle strutture temporanee dei cantieri edili, quali ponteggi o recinzioni, è ammessa l'installazione di messaggi pubblicitari diversi dalle affissioni, attinenti le attività del cantiere, quindi in materiali opachi non cartacei. Tale pubblicità deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1bis, del d.lgs. 507/93.

2. La superficie del mezzo pubblicitario non può essere maggiore del 50% del ponteggio o della recinzione, tale limite non si applica nel caso di disegni che riproducano la facciata dell'edificio oggetto dei lavori.

TITOLO III PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 27 Norme generali sull'autorizzazione

1. Chiunque intenda installare cartelli e mezzi pubblicitari sulle strade o in vista di esse, deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento, salvo che nei casi indicati dal Regolamento per l'applicazione delle imposte e dei diritti sui mezzi pubblicitari
2. Le forme pubblicitarie indicati nell'art. 15 del Decreto 507/93, escluse tra queste quelle diversamente disciplinate dalle disposizioni previste dal presente regolamento e/o disposizioni di legge, quali a titolo esemplificativo, pubblicità effettuata con aeromobili, palloni frenanti e simili, e la distribuzione di volantini, sono soggette ad comunicazione , presso l'ente gestore dell'imposta di pubblicità presentando almeno 15 giorni prima dell'inizio della pubblicità, la documentata istanza del titolare del mezzo pubblicitario, indicante il tipo, la misura, il luogo, la durata della pubblicità che si intende effettuare e la denominazione e indirizzo del soggetto pubblicizzato. L'assenso è da considerare ottenuto ove non sia stato comunicato al richiedente, entro il terzo giorno precedente a quello iniziale indicato, specifico e motivato provvedimento negativo.
3. Fuori Centro Abitato, la domanda deve essere presentata all'ente proprietario della strada competente a rilasciare l'autorizzazione di cui sopra, secondo il seguente ordine di competenze:

- per le strade statali alla direzione compartimentale A.N.A.S. competente per territorio o agli uffici speciali per le autostrade;
 - per le strade regionali provinciale e comunali o di proprietà di altri enti alle rispettive amministrazioni;
4. All'interno dei Centro Abitato, di cui all'art. 2, la competenza a ricevere la domanda ed a rilasciare l'autorizzazione, è sempre del Comune.
 5. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti all'interno di centri abitati, se inferiori a 10.000 abitanti, il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada
 6. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni dell'art. 23 del Codice della Strada e la loro collocazione viene autorizzata dall'ente gestore della linea previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
 7. Sono escluse le preinsegne di cui all'art 23

Articolo 28 Presentazione della domanda al Comune

1. La domanda, da compilarsi sugli appositi moduli, sconta l'imposta di bollo, nella misura stabilita dalle leggi fiscali e deve essere presentata corredata dei documenti di cui all'allegato A).
2. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.
3. L'Amministrazione comunale può concedere a società che si occupino professionalmente di pubblicità fino a un massimo di tre impianti di pubblicità contemporaneamente, su suolo pubblico con dimensione massima di mq 2 (due).
4. Sono esclusi dall'applicazione del comma precedente gli impianti fissi per l'affissione di manifesti di misura m.6 x m.3 così come regolamentati dal successivo Titolo V

Articolo 29 Casi particolari

1. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pubblicità fonica, è sufficiente che l'interessato indichi sulla domanda, oltre ai propri dati identificativi, i contenuti del messaggio pubblicitario da diffondere, l'esatto periodo e gli orari di svolgimento, le autorizzazioni per la pubblicità fonica possono avere una validità massima di mesi 12.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione alla collocazione di impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile, l'Ufficio rilascia la prescritta autorizzazione previo esperimento della procedura di cui all'art. 22, 2° comma.
3. E' vietata su tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante volantaggio da velivoli o veicoli, mentre è consentita la consegna a mano, previa comunicazione e pagamento al servizio competente.

Articolo 30 Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

1. L'istruttoria delle pratiche é affidata al Responsabile di procedimento individuato con provvedimento dirigenziale , che dovrà raccogliere i pareri degli altri uffici comunali coinvolti.
2. L'autorizzazione è rilasciata all'interessato entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. E' in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo della autorizzazione nel caso in cui il richiedente abbia pendenze in materia di pubblicità con il Comune.

3. Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i tempi indicati. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta.

Articolo 31 Interventi di sostituzione e modifica

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno 3 mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio.
2. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali si intende assentita.

Articolo 32 Termine di validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, ha validità per un periodo di 3 anni, per le insegne di esercizio e per gli impianti pubblicitari su area privata l'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata.

Articolo 33 - Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari, esclusi i casi previsti nell'art. 32, è rinnovabile a condizione che la richiesta, da prodursi almeno 60 giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.
2. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 445/2000, secondo la modulistica di cui all'allegato A)
3. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, nonché l'introduzione di qualsiasi modifica, comportano il rispetto della procedura di cui all'art. 30.

Articolo 34 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune ai sensi dell'art. 405 comma 1 del D.P.R. 495/1992, al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) procedere alla immediata rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
 - e) su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata una targhetta non deteriorabile, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati: amministrazione rilasciante soggetto titolare; numero dell'autorizzazione: progressione km del punto di installazione, data di scadenza.
2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo, anche tacito, dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

3. L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

4. L'autorizzazione alla collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è subordinata alla regolare approvazione, da parte dei competenti organi, dell'insediamento e dell'esercizio dell'attività cui il messaggio pubblicitario è riferito, nei locali indicati.

5. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Articolo 35 Decadenza dell'autorizzazione

Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
- b) l'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso si riferisce;
- d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione;
- e) la mancata realizzazione dell'opera entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- f) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dal decorso del termine di 60 giorni previsto per il rilascio di essa.
- g) il responsabile del procedimento revoca con atto motivato e dispone la rimozione del mezzo pubblicitario per sopravvenuti motivi di sicurezza rispetto alla circolazione stradale.

Art. 36 Pubblicità difforme a legge e regolamenti

1. La pubblicità comunque effettuata, anche se difforme a leggi e regolamenti, è assoggettata ad imposta.

2. La riscossione dell'imposta da parte dell'ufficio comunale non esime il soggetto interessato dall'obbligo di munirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni relativi alla effettuazione della pubblicità qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

TITOLO IV

NORME SPECIALI PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI IN OCCASIONE DI EVENTI O MANIFESTAZIONI SVOLTE IN COLLABORAZIONE E/O CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

In occasione delle manifestazioni svolte in collaborazione e/o con il patrocinio dell'amministrazione comunale, si dispone che l'installazione dei mezzi pubblicitari temporanei sia così regolamentata:

ARTICOLO 37 PERIODO E ZONE DI ESPOSIZIONE

- 1) In occasione di eventi e/o manifestazioni svolte in collaborazione e/o con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, i mezzi pubblicitari temporanei potranno essere esposti 45 giorni prima dell'evento e dovranno essere rimossi entro 15 giorni dopo la sua conclusione.
- 2) I mezzi pubblicitari temporanei potranno essere esposti esclusivamente nelle strade o piazze individuate nell'allegato 1. All'elenco potranno essere aggiunte altre vie o piazze, previo rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 38 TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) L'autorizzazione unica per l'installazione dei mezzi pubblicitari temporanei viene rilasciata al soggetto giuridico, riconosciuto dall'Amministrazione Comunale, quale Organizzatore della manifestazione.

ARTICOLO 39 PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, in bollo, da presentare almeno 15 giorni prima dell'esposizione, anche contestualmente ad altre richieste di autorizzazione necessarie alla realizzazione dell'evento, dovrà contenere:
 - a) dati anagrafici completi del soggetto giuridico richiedente;
 - b) elenco descrittivo dei mezzi pubblicitari da installare;
 - c) planimetria indicante il posizionamento di ogni singolo mezzo pubblicitario con l'esclusione di quegli striscioni o cartelli e similari che siano ancorati per tutta la loro superficie a muri, cancellate, recinzioni e tettoie nell'ambito delle aree individuate nell'allegato sub 1; l'installazione di tali mezzi pubblicitari può essere autorizzata in deroga alle distanze minime previste dal presente regolamento;
 - d) autocertificazione di corretto montaggio e di utilizzo di adeguati materiali comunque conformi alla normativa vigente;
 - e) impegno ad effettuare il pagamento dell'imposta sulla pubblicità dovuta.
- 2) Il rilascio dell'autorizzazione, in bollo, è subordinato alla dimostrazione dell'eseguito corretto versamento dell'Imposta sulla Pubblicità o dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni.
- 3) In caso di assenza o incompletezza di uno dei documenti richiesti al punto 1 del presente articolo l'autorizzazione non potrà essere rilasciata.
- 4) La procedura suddetta può subire aggiornamenti/adequamenti nell'ambito della disciplina della stessa da parte dei competenti organi dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, alla quale sono state conferite le funzioni di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

5)

TITOLO V

NORME SPECIALI PER L'ISTALLAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI DESTINATI ALL'AFFISSIONE DEI MANIFESTI DI MISURA M.6 X M.3

Articolo 40 Posizionamento degli impianti

1. Gli impianti per l'affissione dei manifesti di misura m.6 x m.3 devono essere installati esclusivamente su suolo pubblico.

Articolo 41 Gestione degli impianti

1. Gli impianti per l'affissione dei manifesti di misura m.6 x m.3 saranno gestiti sulla base della modalità di assegnazione in concessione di competenza dell'amministrazione comunale nel rispetto della normativa vigente

TITOLO VI

VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 42 Vigilanza

1. Il Comune è tenuto a vigilare a mezzo della Polizia Municipale, nonché di tutti i funzionari deputati ai servizi di polizia stradale, gli addetti comunali ai servizi di manutenzioni stradali e i funzionari dell'Uffici preposti al servizio affissioni e pubblicità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.

Articolo 43 Sanzioni amministrative

1). Chiunque installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie come previste dall'art. 23, del Codice della Strada e quelle dei D.Lgs. 15.11.93 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

2) Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento, se non già previste dalle sanzioni del codice della strada e del d.lgs. 507/93, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 80 a 480 euro come previsto dall'art. 7 bis del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, applicato ai sensi della legge 689/1981.

3) la rimozione dei mezzi pubblicitari non conformi alle norme del presente regolamento è eseguita, se non prevista dall'art. 23 del Codice della Strada, a norma dell'art. 24 del d.lgs 507/93

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 44 Norma Transitoria

1 Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i mezzi pubblicitari di nuova installazione; quelli attualmente esistenti ed in contrasto con tali norme dovranno essere adeguati allo scadere della autorizzazione, o in concomitanza con interventi di sostituzione o modifica nonché di manutenzione straordinaria.

2. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

Articolo 45 Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio dei Comune e sostituisce ogni altra precedente disposizione e regolamentazione comunale della materia.

Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.

ALLEGATO 1

ELENCO STRADE SOGGETTE ALLE DEROGHE INTRODOTTE DALLE NORME SPECIALI PER INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI IN OCCASIONE DI EVENTI E/O MANIFESTAZIONI SVOLTE IN COLLABORAZIONE E/O CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Via Marconi

Via Vittorio Veneto

P.zza Menotti

Via Ferri

P.zza Franchini

Via Volta

Via Costa

Via Fermi

P.zza De Gasperi

Via Malatesta

Via della Vittoria

Via Cavour

Via Manin

Via Pellico

Via Mazzini

Via Rossa

Via Bassa

Via Gramsci

Via Del Cimitero

Via Don Messori

Via Caula

Via Don Papazzoni

Via Santa Caterina

Via Machiavelli

Via Poliziano

Via Statale Est fino all'intersezione con via Poliziano

P.zza Cappelli

Via Malmusi

Via Avanzini
Via Bonincontro
Via Cavalcanti
P.zza Callegari
Via Statale Ovest
Via Giacobazzi
P.zza Madre Teresa di Calcutta
Via Circondariale San Francesco

Via Nirano I Tronco
Via Statale
Via del Molino
Via dei Mille
Via Don Pelloni
Via Di Vittorio
Via Resistenza
Via Garibaldi
Via Vicini
P.zza delle Rose
Via San Giovanni Ev.
Via Matteotti
Via F.lli Rosselli
Via Padre Ricchetti
Via Pertini
Via Cervi
Via F.lli Cervi
Via Pio Donati
Via Coppi
Via F.L. Ferrari
Via Mondaini
P.zza Morandi